



Data 10/04/2020

Protocollo N° 0152778 Class: 1.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 6

Oggetto: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar e 1 apr 2020 e **Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020**): reiterazione della sospensione, nel periodo 14 - 30 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49 del 11 mar 2020 e DDR n. 59 del 3 apr 2020. Notifica del DDR n. 67 del 10 apr 2020.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto a mezzo PEC: [fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto

- ACV Associazione Cacciatori Veneti

- CONFAVI

- ARCICACCIA Veneto

- ITALCACCIA Veneto

- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto

- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto

- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[fide.veneto@pec.it](mailto:fide.veneto@pec.it)

[anlcregioneveneto@pec.it](mailto:anlcregioneveneto@pec.it)

[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)

[confavi@pec.it](mailto:confavi@pec.it)

[rimax@pec.it](mailto:rimax@pec.it)

[arcicacciaveneto@pec.it](mailto:arcicacciaveneto@pec.it)

[epsveneto@confagricoltura.legalmail.it](mailto:epsveneto@confagricoltura.legalmail.it)

[tarcisio.defranceschi@postecert.it](mailto:tarcisio.defranceschi@postecert.it)

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 67 del 10 apr 2020, avente ad oggetto « *Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar e 1 apr 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): reiterazione della sospensione, nel periodo 14 - 30 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49 del 11 mar 2020 e DDR n. 59 del 3 apr 2020.*», con cui si sono adottate le misure di seguito indicate:

«2. *di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza dal giorno 14 apr 2020 e sino al giorno 30 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:*

2.1. *dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;*

2.2. *di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;*

2.3. *dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;*

2.4. *dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;*

3. *di dare atto che, in ragione di quanto disposto con i DDR n. 49 del 11 marzo 2020 e n. 59 del 3 aprile 2020, la sospensione di cui al precedente punto 2 decorre ininterrottamente e trova integrale applicazione dal giorno 11 marzo e sino al 13 aprile 2020;*

4. *di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;».*

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia, i soggetti titolari di autorizzazione per Zone di Addestramento Cani ed i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993. Alle Associazioni Venatorie in

Area Sviluppo Economico

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

**agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

indirizzo, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si chiede di voler assicurare adeguata informazione e conoscenza del provvedimento complessivo in ambito provinciale e locale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Sia consentito, anche e soprattutto in considerazione di un momento particolare, difficile ed anche - purtroppo e per molti - doloroso e che sta coinvolgendo le nostre comunità, di poter porgere i più sinceri auguri di Buona Pasqua, nello spirito di forza, rinascita e ricostruzione alla vita che la Pasqua rappresenta.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
*dr. Gianluca Fregolent*

*Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria*

*Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo  
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare  
tel. +390412795665 mob. +393488938701 e-mail [paolo.pagnani@regione.veneto.it](mailto:paolo.pagnani@regione.veneto.it)  
Referente pratica: \_\_\_\_\_ - tel. +39041279 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Sviluppo Economico*  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
**[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)**

**Codice Univoco Ufficio X0WJEA**



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 67

del 10 apr 2020

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar e 1 apr 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): reiterazione della sospensione, nel periodo 14 - 30 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49 del 11 mar 2020 e DDR n. 59 del 3 apr 2020.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, in riferimento alle misure di divieto allo spostamento di persone e per evitare il formarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di reiterare la sospensione, dal 14 e sino al 30 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione di quanto già disposto con precedente DDR n. 49 del 11 mar 2020 e DDR n. 59 del 3 apr 2020.

## Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 18, commi 1, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DGR n. 322 del 17 marzo 2020
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- DDR n. 4 del 14 gennaio 2020;
- DDR n. 49 del 11 marzo 2020;
- DDR n. 59 del 4 aprile 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU) n. 59 del 8 marzo 2020;
- DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM del 11 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 64 del 11 marzo 2020;
- DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 76 del 22 marzo 2020;
- DPCM del 1 aprile 2020, pubblicato sulla GU n. 88 del 2 apr 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020;
- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla GU n. 70 del 17 marzo 2020;
- Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla GU n. 94 del 8 aprile 2020;
- Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557/PAS/U/003568 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (OPGR) n. 33 del 20 marzo 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 37 del 20 marzo 2020;
- OPGR n. 33 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BUR n. 37 del 20 marzo 2020;
- OPGR n. 34 del 24 marzo 2020, pubblicata sul BUR n. 39 del 24 marzo 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 35 del 1 aprile 2020, pubblicato sul BUR n. 45 del 3 aprile 2020;
- OPGR n. 37 del 3 apr 2020, pubblicata sul BUR n. 45 del 3 apr 2020;
- OPGR n. 38 del 4 apr 2020, pubblicata sul BUR n. 46 del 24 marzo 2020;

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

Mod. B - copia

**PREMESSO CHE** con legge regionale 31 dic 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente e **DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

**DATO ATTO** altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la medesima DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente le funzioni ed attribuzioni gestionali, operative ed amministrative in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993;

**RICHIAMATE** la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono dal 1 ott 2019 e, in particolare, le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e, a tal fine, quanto dispone il punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

**RICHIAMATO** il DDR n. 213 del 11 ott 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, a mente delle previsioni del predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019 e di quanto disposto con il dianzi-richiamato DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, compete quindi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l'adozione di atti e provvedimenti aventi carattere e rilievo complessivo e generale e che, comunque, vadano ad esplicare la propria efficacia in un complessivo ambito regionale ovvero anche solo interprovinciale ma che comprenda sia l'Ambito Prealpino ed Alpino che l'Ambito Litoraneo;

**VISTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gen 2020 è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in riferimento alla presenza, nel territorio nazionale, del virus COVID-19;

**RICHIAMATI** i DDCM adottati in data 8, 9 e 11 mar 2020, con i quali sono state adottate - e via via modificate, adattate ed integrate - una serie di misure operative e prescrittive, rivolte e destinate a tutta la popolazione ed al complessivo contesto territoriale nazionale, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza a far data dal 8 mar 2020 e sino alla data del 3 apr 2020;

**CONSIDERATO** che tra queste misure e con la medesima estensione temporale, è previsto:

- un generale quadro di divieti e limitazioni allo spostamento di persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;
- il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 mar 2020, con il quale si sono previste ulteriori misure in tal senso, concernenti il blocco, la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali, il divieto allo spostamento al di fuori del comune di residenza (fatte salve le dianzi-indicate deroghe) oltre che la conferma del divieto di assembramento;

**RICHIAMATO** il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 mar 2020 ed entrato in vigore in pari data, fatto specifico riferimento a quanto prevede l'articolo 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti

amministrativi in scadenza», che dispone quanto segue: «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.»;

**RICHIAMATO** il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti di accesso al credito per le imprese, interventi in materia di salute e lavoro, proroga dei termini amministrativi e processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 ed entrato in vigore in pari data, fatto specifico riferimento a quanto prevede l'articolo 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, con il quale si è disposto quanto segue: «1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.»

**DATO ATTO** che, in ragione della dianzi-indicata disposizione normativa, il testo modificato dell'articolo 103 del Decreto-Legge n. 18/2020 risulta avere la seguente formulazione, limitatamente, per la parte qui ritenuta applicabile, al comma 1: «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.»;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020, n. 34 del 24 mar 2020, n. 37 del 3 apr 2020 e n. 38 del 4 apr 2020, con le quali si è provveduto all'emanazione di ulteriori disposizioni in ambito regionale in materia di divieto di ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 apr 2020, con il quale si è data integrale conferma di tutte le misure previste dai precedenti DDPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 mar 2020, estendendone l'arco temporale di applicazione dal 4 e sino al 13 apr 2020, disponendo altresì e sempre sino a tale termine, la sospensione di tutti gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

**VALUTATA** la necessità di provvedere, al fine di assicurare la massima efficacia alle azioni ed alle misure governative e regionali dianzi-richiamate e per quanto di competenza, a porre in essere una puntuale ricognizione delle attività in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993, che possono ricadere tra le fattispecie generali e complessive previste e disciplinate dai medesimi provvedimenti oltre che nell'arco temporale di vigenza previsto dai predetti DDPCM e dalle OPGR e di quanto dispone l'articolo 103 del D. L. n. 18/2020, al fine di individuare e dare concreta attuazione ad ulteriori misure ed interventi di dettaglio;

**CONSIDERATO** che, tra le predette attività, in riferimento ai profili connessi:

- a divieti e limitazioni allo spostamento di persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;
  - al divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - alla connotazione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
- risultano integralmente comprese, per le loro caratteristiche intrinseche e le modalità di concreta attuazione, quelle oggetto di autorizzazione ai sensi, rispettivamente, dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, ossia quelle relative all'allenamento, addestramento ed uso dei cani, sia nell'ambito di zone destinate all'allenamento, addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 1-bis che nell'ambito di gare e prove cinofile di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 18, in ragione del fatto che trattasi di attività che prevede lo spostamento e l'assembramento di persone nel territorio, oltre che evidenziare una puntuale connotazione quali eventi e competizioni sportive;

**RILEVATO** che, in ragione del quadro normativo e prescrittivo all'epoca e sin qui vigente e con DDR n. 49 del 11 mar 2020 (per il periodo 11 mar – 3 apr 2020) e DDR n. 59 del 3 apr 2020 (per il periodo 4 – 13 apr 2020), si è disposto la sospensione, complessiva ed incondizionata, delle attività di seguito indicate:

- «- attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;»;

**VALUTATO** che:

- alla luce del quadro normativo e prescrittivo ad oggi vigente ed applicabile e benché alla data odierna non siano state ancora rese note e/o adottate misure governative e regionali di ulteriore prosecuzione delle misure di divieto e limitazione agli spostamenti di persone e di divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - in riferimento alla situazione epidemiologica corrente ed ai possibili scenari di sviluppo della medesima nell'immediato e nel breve e medio periodo,
- è fondato ritenere che, anche nell'ambito di una possibile - e per quanto ad oggi prevedibile - evoluzione positiva dell'attuale quadro, questa non potrà certo concretizzarsi con una immediata revoca delle predette misure prescrittive (limitazione/divieto di spostamenti e divieto di assembramento) ma, semmai, se del caso e con ogni probabilità caso per caso, solo con una loro attenuazione;

**VALUTATO**, quindi, che, in tale eventuale, ipotizzabile e possibile quadro di attenuazione, alla misura del divieto assoluto di ogni forma di assembramento, in ragione della sua pericolosità intrinseca ai fini del contagio del contagio e del trasporto del virus in e tra ambiti territoriali diversi non appare possibile l'applicazione di una revoca immediata né, tanto meno, di una sua attenuazione, anche in ragione dell'ampia diversificazione della situazione epidemiologica a livello interregionale e nazionale e della necessità di evitare qualsiasi forma di ri-contagio e/o riavvio del circolo diffusivo del virus;

**VALUTATO**, altresì, che, sempre in tale eventuale, ipotizzabile e possibile quadro di attenuazione, il divieto e la limitazione agli spostamenti delle persone assoluto di ogni forma di assembramento, potrà, come possibile effetto positivo massimo, essere oggetto di parziale attenuazione, alla quale, necessariamente, sarà correlata una scala di priorità tra attività diverse, fondata su aspetti di pubblica utilità, di ripresa delle attività economiche e di servizio e di progressivo riavvio dei comparti produttivi e della forza lavoro ad essi correlata;

**VALUTATO** che, proprio per le caratteristiche distintive ed intrinseche delle attività oggetto di sospensione con i predetti DDR n. 49/2020 e n. 59/2020, in riferimento:

- al fatto di essere connesse e correlate all'attività di prelievo venatorio, e quindi assimilabili ad attività a carattere ludico-ricreativo;
- al fatto di prevedere sia l'assembramento, anche se limitato nel tempo, di importanti contingenti di persone, comprendendo i conduttori, gli allenatori, i giudici e gli arbitri, gli addetti all'organizzazione oltre che il pubblico

interessato a gare e manifestazioni cinofile sia anche, con particolare riferimento a gare a carattere interregionale e nazionale che si svolgono tradizionalmente nel territorio veneto, alla presenza di persone provenienti da vari contesti territoriali, nazionali ed in alcuni casi di Stati esteri frontalieri;

**RITENUTO** pertanto che, pur in assenza, alla data odierna, di nuove misure governative e regionali così come dell'ulteriore reiterazione di quelle sin qui vigenti, appare opportuno, adeguato e responsabile provvedere ad un'ulteriore proroga del regime di sospensione delle attività disposto con i diani-riciamati DDR n. 49/2020 e n. 53/2020;

**RICHIAMATA** la DGR n. 322 del 17 marzo 2020, con la quale si è disposto di prorogare, dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 e **VALUTATO** opportuno, anche come strumento di semplificazione complessiva in favore dell'utenza, (trattandosi di utenza che sicuramente condivide entrambi gli interessi oggetto, rispettivamente, di proroga e di sospensione) di abbinare ed unificare al predetto termine temporale entrambi i regimi, di proroga e di sospensione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre, con decorrenza dal giorno 14 apr 2020 e sino al giorno 30 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

**RITENUTO**, altresì, di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

Tutto ciò premesso,

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*»;

**VISTA** la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*»

**RICHIAMATO** in particolare, quanto prevedono le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della medesima L. R. n. 50/1993;

**VISTA** la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»*»;

**VISTO** il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.*»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «*Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.*»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «*DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino*  
*Mod. B - copia Ddr n. 67*

*delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25." Definizione del modello organizzativo.»* *Precisazioni.»*;

**RICHIAMATA** la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). *Determinazioni.»*;

**RICHIAMATI** i DDR n. 49 del 11 marzo 2020 e n. 53 del 3 aprile 2020;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

**VISTA** la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «*Collegato alla legge di stabilità regionale 2020*»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «*Legge di stabilità regionale 2020*»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «*Bilancio di previsione 2020-2022*»;

**VISTA** la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022*»;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «*Bilancio finanziario e gestionale 2020*»;

**VISTA** la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022*»;

**ATTESA** la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

#### DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza dal giorno 14 apr 2020 e sino al giorno 30 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:
  - 2.1. dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
  - 2.2. di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
  - 2.3. dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
  - 2.4. dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
3. di dare atto che, in ragione di quanto disposto con i DDR n. 49 del 11 marzo 2020 e n. 59 del 3 aprile 2020, la sospensione di cui al precedente punto 2 decorre ininterrottamente e trova integrale applicazione dal giorno 11 marzo e sino al 13 aprile 2020;
4. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino*» e «*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo*», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
5. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE  
f.to - dr. Gianluca FREGOLENT -